



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 1/15

Tra
SIFA S.C.P.A.
e
VERITAS S.P.A.
e
SIFAGEST S.C.A R.L.
e
VENETO ACQUE S.P.A.
e
IMPRESA ING. E. MANTOVANI S.p.A.
e
REM FUSINA S.C. A R.L.
e
VENETO TLC S.R.L.
e
ECOFUSINA S.C.A R.L.
e
ALLES S.P.A.
e
PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C.A R.L.
e
DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.

PATTO PARASOCIALE



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 2/15

PATTO PARASOCIALE

Il presente patto parasociale (il "**Patto**") è stipulato in data 27 dicembre 2016

Tra

VERITAS S.P.A., con sede in Venezia, Sestiere Santa Croce, S. Andrea n. 489, codice fiscale e partita IVA 03341820276 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 300147, in persona del dott. Andrea Giovanni Razzini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Veritas**");

e

SIFAGEST S.C. A R.L., con sede in Venezia-Marghera, via della Pila n. 119, codice fiscale e partita IVA 03945090276 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 351841, in persona del sig. Guerrino Cravin, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Sifagest**");

e

VENETO ACQUE S.P.A., con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 180, codice fiscale 03875491007, partita IVA 03285150284 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 282220, in persona del rag. Virgilio Asileppi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Veneto Acque**");

(di seguito, congiuntamente, Veritas, Sifagest e Veneto Acque, i "**Soci Pubblici**")

e

IMPRESA ING. E. MANTOVANI S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 26, codice fiscale 03568880375, partita IVA 02720150271 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 235924, in persona dott. Giampaolo Chiarotto, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Mantovani**");

e

REM FUSINA S.C. A R.L., con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 57, codice fiscale e partita IVA 05239480964 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1806224, in persona del dott. Diego Colmegna, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Rem**");

e

VENETO TLC S.R.L., con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 26, codice fiscale e partita IVA 01302090293 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 349433, in persona di Ing. Gianfranco Zoletto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**TLC**");

e

ECOFUSINA S.C. A R.L., con sede in Venezia-Marghera, via Righi n. 6, codice fiscale e partita IVA 03666960277 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 327868, in persona ing. Fabio Asquini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Ecofusina**");



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 3/15

e

ALLES S.P.A., con sede in Venezia-Marghera, via della Pila n. 119, codice fiscale e partita IVA 02836870275 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 242829, in persona del sig. Guerrino Cravin, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Alles**");

e

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C. A R.L., con sede in Venezia, Sestiere Castello n. 2737/F, codice fiscale e partita IVA 03643820271 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 325914, in persona del ing. Guido Zanovello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**PMSI**");

e

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L., con sede in Salzano (VE), via Roma n. 145, codice fiscale e partita IVA 02261620278 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 207218, in persona del Dott. Nicola Levorato, nella sua qualità di Direttore Generale, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Depuracque**");

(di seguito, congiuntamente, Mantovani, Rem, TLC, Ecofusina, Alles, PMSI e Depuracque, i "**Soci Privati**")

(di seguito, i Soci Pubblici e i Soci Privati, congiuntamente, i "**Soci**").

e

SIFA S.C.P.A. con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 141, codice fiscale e partita IVA 03628140273 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 324380, in persona del dott. Sergio Trevisanato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Sifa**" o la "**Società**" o la "**Concessionaria**")

Premesso che:

- A.** la Giunta Regionale Veneto (di seguito la "**Concedente**" o anche la "**Regione**"), a seguito di espletamento di procedura ai sensi degli artt. 37 bis ss. della L. n. 109/94 e s.m.i., ha proceduto con Deliberazione n. 1562 del 28 giugno 2005 alla aggiudicazione definitiva della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina con i relativi servizi (di seguito, la "**Concessione**" e il "**PIF**") alla ATI promotrice costituita tra le imprese Veneto Acque (già Delta Po S.p.A.), Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A. (oggi Veritas) e Mantovani;
- B.** in data 1 luglio 2005 con atto a rogito del Notaio Carlo Candiani di Venezia, Rep. n. 96690 e Racc. n. 18353, registrato l'8 luglio 2005 al n. 1663 serie A.P., le predette società facenti parti dell'ATI aggiudicataria hanno costituito la società di progetto Sifa, che è subentrata a tutti gli effetti di legge alla ATI aggiudicataria nella stipula della Concessione;
- C.** in data 6 luglio 2005 con atto a rogito dell'ufficiale Rogante della Regione Veneto Rep. N. 5785, registrato a Venezia il 12 luglio 2005 al n. 1686 A.P., Regione Veneto e Sifa hanno sottoscritto il "*Contratto per l'Affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37 - bis legge 11 febbraio 1994 nr. 109 e successive modificazioni ed integrazioni*" (di seguito, il "**Contratto**");



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 4/15

- D.** il Contratto, sulla scorta degli indirizzi elaborati nel *"Piano per la prevenzione dell'inquinamento e per il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000"*, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 24 del 01.03.2000, prevede la realizzazione – in *Project Financing* – di un impianto integrato e polifunzionale a Fusina per il convogliamento e il trattamento di acque reflue industriali, acque meteoriche e acque di falda inquinate, nonché per la produzione di acque da riuso nell'ambito territoriale dell'area industriale di Porto Marghera in conformità al citato Piano Direttore 2000 (di seguito, l' **"Impianto"**);
- E.** in data 31.03.2008 è stato sottoscritto l'*"Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera"* (di seguito, l'**"Accordo Moranzani"**), e, con successiva DGR n. 923 del 06.05.2008, la Regione Veneto ha preso atto del contenuto dell'Accordo Moranzani e delle competenze attribuite dallo stesso alla Regione medesima, dando avvio alle procedure per l'affidamento a Sifa di una serie di attività ed interventi previsti nell'Accordo di Programma;
- F.** con DGR n. 2380 dell' 08.08.2008, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di *"Atto Integrativo al contratto rep. n. 5785 del 6 luglio 2005 avente ad oggetto la regolamentazione della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37 bis L. 11.02.1994, n. 109 e s.m.i."* e ha dato atto che la variante ivi contenuta avrebbe consentito il riequilibrio del Piano Economico Finanziario dell'atto convenzionale rep. 5785/2005 compromesso dalle sopravvenute modificazioni delle condizioni di base connesse all'impossibilità del conferimento dei sedimenti di dragaggio nella Cassa di Colmata A. Conseguentemente, con atto in data 12.12.2008 Rep. n. 63377 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, è stato sottoscritto il I Atto Integrativo (di seguito, il **"I Atto Integrativo"**);
- G.** successivamente, con DGR n. 517 del 02.03.2010, la Giunta Regionale ha approvato lo schema del *"II Atto Integrativo al Contratto per l'affidamento e disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37 bis Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i."* e ha preso atto che lo stesso avrebbe consentito il perseguimento degli obiettivi originari del Progetto Integrato Fusina la cui valenza strategica è stata definita nel Piano Direttore 2000 e nel Master Plan di Porto Marghera, oltre agli obiettivi definiti nell'ambito dell'Accordo Moranzani. Conseguentemente, con atto in data 19.03.2010 Rep. n. 6626 dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, è stato sottoscritto tra Concedente e Sifa il II Atto Integrativo (di seguito, il **"II Atto Integrativo"**);
- H.** nel corso del rapporto concessorio, la Regione Veneto ha versato, a titolo di prezzo per la realizzazione delle opere del PIF, secondo quanto previsto dal Contratto rep. 5785 del 6.7.2005, un importo di Euro 92.800.000,00, provvedendo altresì all'adozione dei citati I Atto Integrativo e II Atto Integrativo anche al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione. Il restante valore dell'investimento è stato sostenuto:
- a) dalla Società mediante un finanziamento concesso da un pool di banche, tra cui il gruppo BNL-Paribas, (di seguito gli **"Istituti di Credito Finanziatori"**) in forza di contratto di finanziamento sottoscritto il 22 marzo 2012 con atto a rogito del Notaio Massimo Luigi Sandi Rep. n. 967, del valore di 80 milioni di Euro (di seguito, il **"Contratto di Finanziamento"**), di cui alla data odierna residuano Euro 45.665.209,00 (di seguito, il



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 5/15

“**Debito Banche**”), integralmente garantito dai Soci, ad eccezione di Depuracque Servizi Srl e Sifagest Scarl, a mezzo fidejussioni e in virtù di contratto mezzi propri personalmente (di seguito, le “**Garanzie**”);

b) dai Soci, i quali alla data odierna vantano nei confronti della Società i seguenti crediti, per la somma complessiva – risultante dalle scritture contabili di Sifa alla data odierna e salvo eventuali aggiustamenti e rettifiche limitatamente all’esercizio 2016 che – debitamente documentate – dovessero emergere in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2016 – di Euro 47.448.683,00 (di seguito, il “**Crediti Soci**”) e, ciascuno, per gli importi più analiticamente indicati nel prospetto allegato al presente Patto sub “**A1**” (di seguito, il “**Prospetto Crediti Soci**”):

(i) crediti di natura commerciale per la realizzazione e/o gestione delle opere ad oggi eseguite per l’importo complessivo di Euro 36.870.200,00 (di seguito, i “**Crediti Commerciali**”);

(ii) crediti rimborsabili per finanziamento soci per l’importo complessivo di Euro 10.578.483,00 (di seguito, i “**Finanziamenti Soci**”);

Ai Crediti Soci così composti si aggiungono, come da prospetto allegato sub “**A2**”:

a. i finanziamenti soci in conto futuro aumento capitale per l’importo complessivo di Euro 20.000.000,00 (di seguito, i “**Finanziamenti Soci Targati**”);

b. versamenti in conto capitale sociale (di seguito, “**Crediti Capitale Sociale**”) per l’importo complessivo di Euro 30.000.000,00;

I. la Società è inoltre debitrice nei confronti di soggetti terzi non soci dell’importo di Euro 721.862,00, a titolo di servizi resi, come meglio indicato nel prospetto allegato al presente Patto sub “**B**” (di seguito, il “**Debiti vs. Terzi**”), cui devono aggiungersi i debiti contratti dal Socio Sifagest per l’esercizio e gestione del PIF ammontanti ad Euro 1.300.000,00 nei confronti di terzi, tra cui società del gruppo ENI S.p.A. (il “**Debito Sifagest**”);

J. inoltre, sempre nel corso del rapporto concessorio, Sifa ha azionato nei confronti della Regione Veneto la clausola di garanzia contenuta all’art. 19 del Contratto;

K. la Regione Veneto non ha adempiuto all’obbligazione di pagamento posta a suo carico dalla riferita clausola di cui all’art. 19, creando una situazione di grave stallo nel corretto sviluppo delle attività oggetto della Concessione;

L. a fronte della situazione di indebitamento della Società anche nei confronti degli Istituti di Credito Finanziatori del progetto PIF e dell’insufficienza di flussi di cassa per far fronte alla gestione della Concessione determinata anche dal mancato adempimento regionale agli obblighi di cui all’art. 19 del Contratto, è sorta l’esigenza di esplorare la possibilità di addivenire ad un accordo tra le Parti e la Regione Veneto con l’obiettivo di (i) evitare l’insorgenza di contenziosi tra la Società, i suoi Soci e la Regione Veneto in relazione all’esecuzione del Contratto ed all’inadempimento della Regione Veneto agli impegni di garanzia di cui all’art. 19 del Contratto e (ii) di superare la situazione di stallo venutasi a creare, garantendo il perseguimento dell’interesse pubblico al completamento ed alla gestione del PIF sulla base di un piano industriale a lungo termine;

M. la Concedente inoltre, con DGRV n. 693 del 17.05.2016, ha indicato alcuni indirizzi per la ridefinizione dei rapporti negoziali con Sifa, anche con il coinvolgimento del Comune di Venezia, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico comuni ai due Enti nell’area di Porto Marghera;



N. in tale scenario, la Regione Veneto, Sifa e i Soci, preso atto dell'insostenibilità del Piano Economico Finanziario del PIF allegato al II Atto Integrativo hanno negoziato un accordo integrativo e transattivo col fine di ricercare e realizzare nuove condizioni di equilibrio del progetto, garantendo da un lato la gestione in continuità dell'Impianto realizzato da Sifa e consentendo dall'altro alla Regione Veneto di operare in un quadro contrattuale certo. A tal fine hanno concordato, *inter alia*:

- 1) di adottare un nuovo Piano Economico Finanziario del PIF, in conformità al documento allegato al presente Patto sub "D" (di seguito, il "**Nuovo PEF**");
- 2) di ridefinire il perimetro della Concessione prevedendo in particolare una durata venticinquennale a decorrere dal 01.01.2017 e l'eliminazione dell'articolo 19 del Contratto in relazione alla clausola di garanzia a carico della Regione e a favore di Sifa ivi prevista;
- 3) di prevedere l'erogazione da parte della Regione Veneto – a titolo transattivo - dell'importo di Euro 55.951.730,00, iva inclusa (il "**Nuovo Contributo**");
- 4) di rinviare a quattro anni, con eventuale proroga di due, dalla stipula dell'Atto Aggiuntivo la definizione delle sorti dell'Accordo Moranzani, con conseguente eventuale successivo stralcio delle relative attività ove entro tale termine la Regione e i sottoscrittori dell'Accordo di Programma non siano in grado di consentirne l'esecuzione, e con conseguente definizione delle relative poste.

un tanto, a condizione che: a) i Soci acconsentano, per sé e per i propri aventi causa, a non esercitare alcuna azione nei confronti della Società e della Regione Veneto per il pagamento e/o rimborso dei Crediti Soci (di seguito, il "**Pactum De Non Petendo**"), e a riconoscere che il rimborso del Debito Banche, dei Crediti Soci, dei Crediti Vs. Terzi e del Debito Sifagest avvenga alle condizioni, termini e tempistiche definite nel Nuovo PEF; b) la *governance* di Sifa sia affidata ai Soci Pubblici; c) la gestione dell'Impianto sia affidata al Socio Pubblico Veritas e/o a società da essa controllata.

- O.** Nelle more delle trattative per la definizione delle intese di cui alle premesse che precedono, Sifa ha provveduto a rimborsare alle banche creditrici del Debito Banche la rata scaduta il 30 giugno 2016, pari ad Euro 5.665.209,11, di cui Euro 5.200.000,00 anticipati direttamente da Veritas, al cui rimborso sarà destinato parte del Nuovo Contributo;
- P.** alla luce di quanto sopra, nel comune interesse e a beneficio della Società medesima, i Soci, con il presente Patto, intendono concordare e definire i reciproci rapporti in seno alla Società, anche con riguardo ai termini e condizioni del Rimborso Crediti Soci, del rimborso Debiti vs. Terzi ed alle nuove regole di *governance* applicabili alla Società e di quant'altro indicato nel prosieguo del presente Patto, rinviando ad un separato accordo la definizione dei termini e delle condizioni del Pactum de Non Petendo.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1. Premesse e allegati



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 7/15

- 1.1** Le premesse di cui sopra e gli allegati sottoelencati formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.
- 1.2** Elenco allegati:
Allegato "A1": Prospetto Crediti Soci
Allegato "A2": Prospetto Finanziamento Soci e Capitale Sociale
Allegato "B": Prospetto Debiti Vs. Terzi
Allegato "C": Prospetto Riparametrazione Crediti Soci
Allegato "D": Nuovo PEF

2. Definizioni

- 2.1** I termini e le espressioni contraddistinte con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito dalle definizioni contenute negli altri articoli del presente Patto. Resta inteso che i termini definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

3. Condizioni sospensive

- 3.1** Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente Patto è sospesa fino all'avverarsi di tutti i seguenti eventi (le "**Condizioni Sospensive**"):
- 3.1.1 Approvazione del Nuovo PEF da parte della Regione Veneto, previa acquisizione di parere favorevole del NUVV;
- 3.1.2 Approvazione dell'atto aggiuntivo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 ("**Atto Aggiuntivo**"), nel quale sia previsto:
a) la proroga della durata della Concessione a 25 anni a decorrere dal 01.01.2017;
b) il pagamento, da parte della Regione Veneto, del Nuovo Contributo, entro il 31 dicembre 2016;
c) l'impegno della Regione Veneto a comunicare a Sifa la decisione in ordine all'esecuzione dell'Accordo Moranzani entro quattro anni, prorogabili di due, dalla stipula dell'Atto Aggiuntivo;
- 3.1.3 Estinzione del Debito Banche;
- 3.1.4 Utilizzo, da parte di Sifa di parte del Nuovo Contributo, pari ad Euro 5.200.000,00, che sarà erogato dalla Regione ai sensi della precedente lett. b) del punto 3.1.2., per provvedere al rimborso a Veritas della somma da questa versata agli Istituti di Credito Finanziatori a titolo di estinzione, per conto di Sifa, della rata del finanziamento scaduta il 30.6.2016.
- 3.1.5 Sottoscrizione da parte dei Soci del Pactum de Non Petendo
- 3.2** Gli effetti dell'avveramento delle Condizioni Sospensive si produrranno con decorrenza dalla data di avveramento dell'ultimo degli eventi dedotti al precedente articolo 3.1 (la "**Data di Efficacia**").
- 3.3** Qualora entro il 31 dicembre 2016 (di seguito, "**Termine Finale**"), una o più delle Condizioni Sospensive non si fossero avverate, il presente Patto resterà privo di ogni efficacia e le Parti saranno liberate da ogni obbligo derivante dalle stesse disposizioni, senza che nessuna parte possa formulare alcuna pretesa ad alcun titolo nei confronti dell'altra Parte.



SEZIONE I

NUOVO PEF - RIMBORSO ESPOSIZIONE DEBITORIA

4. Nuovo PEF

- 4.1** I Soci danno e prendono reciprocamente atto che il Nuovo PEF, approvato dalla Regione Veneto con il parere favorevole del NUVV, posto a base dell'Atto Aggiuntivo al Contratto rep. 5785/2005, declina le condizioni idonee a consentire alla Società di procedere al rimborso del Debito Banche, dei Debiti Vs. Terzi, del Debito Sifagest e dei Crediti Soci (congiuntamente, l'"**Esposizione Debitoria**") nonché dei Finanziamenti Soci Targati e del Credito Capitale Sociale, entro il termine di scadenza previsto dall'Atto Aggiuntivo, che verrà a spirare il 01.01.2042, all'uopo utilizzando i flussi netti di cassa generati dalla gestione degli impianti, se effettivamente esistenti, secondo quanto previsto nel Nuovo PEF.

5. Rimborso Esposizione Debitoria

- 5.1** Le Parti convengono che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.1 che segue, la Società procederà al rimborso dell'Esposizione Debitoria mediante utilizzo dei flussi netti di cassa derivanti dalla gestione dell'Impianto (al netto delle imposte applicabili e di quanto dovrà essere accantonato per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto medesimo), in conformità e coerenza con quanto previsto dal Nuovo PEF (ed eventuali sue successive modifiche e/o integrazioni), alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

6. Rimborso Debito Banche

- 6.1** Il Nuovo Contributo che sarà versato dalla Regione Veneto verrà destinato *in primis* all'estinzione integrale ed immediata del Debito Banche nel rispetto dei termini previsti nel Contratto di Finanziamento di cui alla premessa H) lett.a) ed in conformità al Nuovo PEF; poi a rimborso della rata di mutuo anticipata da Veritas scaduta il 30 giugno 2016 e, per la parte residua, a pagamento dell'IIVA ed ad estinzione dell'Esposizione Debitoria residua secondo quanto previsto dal Nuovo PEF ed in conformità alle previsioni del Patto che seguono.
- 6.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che la Regione Veneto si impegnerà ad effettuare direttamente il rimborso Debito Banche. Conseguentemente verrà corrisposto dalla Regione direttamente a Sifa l'importo eccedente tra quanto la Regione sarà tenuta a versare a Sifa a titolo di Nuovo Contributo e quanto la medesima Regione si impegnerà a corrispondere direttamente agli Istituti di Credito Finanziatori. Detto importo sarà destinato alla estinzione dell'Esposizione Debitoria residua secondo quanto previsto dal Nuovo PEF ed in conformità alle previsioni del Patto che seguono, previo rimborso a favore di Veritas della rata di mutuo anticipata alla scadenza del 30 giugno 2016.
- 6.3** Resta inteso che i Soci e la Società, in conseguenza dell'intervenuta estinzione del Debito Banche, negozieranno con gli Istituti di Credito Finanziatori la definitiva chiusura del rapporto di finanziamento e la liberazione dei Soci dalle Garanzie.

7. Rimborso Crediti Soci



- 7.1** I Soci convengono di convertire i Crediti Commerciali in crediti finanziari, sui quali pertanto matureranno interessi al tasso del 2% annuo a decorrere da 1 gennaio 2017.
Le Parti convengono che, salvo quanto previsto dall'art. 3.1.3 che precede e dal successivo articolo 8, il rimborso dei Crediti Soci avverrà in proporzione all'entità dei rispettivi crediti come individuati – salvo rettifica relativamente all'esercizio 2016 in sede di approvazione del bilancio 2016 – nel Prospetto Crediti Soci secondo l'ordine indicato nell'Allegato "C", dando convenzionalmente la priorità ai crediti elencati alla colonna "Crediti Commerciali riparametrati" e garantendo in ogni caso la precedenza rispetto ai Finanziamenti Soci Targati e al Credito Capitale Sociale.
- 7.2** Resta inteso che ove alla scadenza della Concessione la Società non abbia potuto rimborsare integralmente i Crediti Soci per incapienza dei flussi finanziari derivanti dalla gestione dell'Impianto a norma dei precedenti articoli 5.1 e 7.1, i Soci, ferma l'applicazione dell'art. 7.3 che segue, non daranno corso ad alcuna azione nei confronti di Sifa.
- 7.3** Resta inteso tra le Parti che allo spirare della Concessione, ove si realizzi la condizione di cui al precedente art. 7.2., i residui Crediti Soci saranno estinti mediante l'utilizzo di quanto la Regione Veneto sarà tenuta a versare a Sifa a titolo di valore residuo dell'Impianto, come risultante dal Nuovo PEF. L'eccedenza del valore residuo dell'Impianto rispetto a quanto necessario per l'estinzione dei residui Crediti Soci alla data di cessazione della Concessione sarà suddiviso pro-quota tra i Soci, secondo la partecipazione al capitale sociale.
- 7.4** Nell'eventualità in cui allo spirare della Concessione la Regione Veneto si determini nel senso di prorogare la Concessione a favore di Sifa, così da non versare il valore residuo dell'Impianto, e Sifa dovesse accettare la proroga, i Crediti Soci residui saranno estinti mediante gli ulteriori flussi di cassa generati dal periodo aggiuntivo di gestione dell'Impianto. In tal caso sarà concordato il saggio degli interessi dovuti da Sifa ai Soci a modifica di quanto previsto dal Nuovo PEF.
- 7.5** Nel caso di cui al punto 7.4 che precede, ove alcuni Soci non concordino in merito alla prosecuzione della concessione potranno recedere dalla Società, con conseguente liquidazione, a loro favore, della quota di partecipazione al capitale sociale, oltre all'estinzione degli eventuali crediti residui.
- 7.6** I Crediti Soci che dovessero residuare una volta data attuazione alle previsioni di cui all'art. 7.3, dovranno intendersi rinunciati.

8. Rimborso Debiti vs. Terzi e Debito Sifagest

- 8.1** Le Parti convengono che la Società dovrà provvedere all'integrale rimborso dei Debiti Vs. Terzi e del Debito Sifagest con preferenza e priorità rispetto al rimborso dei Crediti Soci, ai termini ed alle condizioni di cui agli accordi conclusi dalla Società con i Terzi e con i creditori di Sifagest.
- 8.2** Resta inteso che il complessivo credito vantato dal Socio Sifagest verso Sifa sarà conseguentemente ridotto dell'importo che la Società metterà a disposizione per il pagamento prioritario del Debito Sifagest.

SEZIONE II



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 10/15

OBBLIGHI DELLE PARTI

9. Attuazione del Nuovo PEF

9.1 La Società e i Soci si impegnano a dare attuazione agli interventi previsti nel Nuovo PEF, a non compiere atti che siano incompatibili o che comunque pregiudichino l'attuazione del Nuovo PEF.

10. Indebitamento finanziario

10.1 La Società provvederà ad assumere un indebitamento finanziario nel limite di Euro 10.000.000,00 al fine di garantire l'anticipazione dell'estinzione dei Crediti Soci.

11. Limitazioni ai compensi dell'organo amministrativo

11.1 La Società si impegna a:

11.1.1 non corrispondere all'organo amministrativo compensi in misura eccedente gli importi previsti nel Nuovo PEF;

11.1.2 non riconoscere all'organo amministrativo che cessa dalla carica alcun compenso a titolo di "trattamento di fine mandato" o altra remunerazione comunque denominata.

12. Cessione dei Crediti Soci e delle partecipazioni in Sifa

12.1 Ciascun Socio si impegna per tutta la durata del Pactum de non Petendo a non cedere e/o trasferire a terzi ovvero a concedere in pegno, in tutto o in parte, a qualunque titolo, ragione o causa, i propri Crediti Soci ovvero la propria partecipazione in Sifa, salva preventiva informativa scritta a Sifa e salva adesione espressa del terzo cessionario al presente Patto ed al Pactum de Non Petendo, adesione che il Socio cedente si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. a procurare, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'art. 8 dello Statuto della Società in materia di trasferimento delle azioni.

Resta inteso che in caso di cessione del Credito Soci e/o della partecipazione dei Soci in Sifa, in tutto in parte, in violazione di quanto previsto al presente art. 12.1, il Socio cedente sarà responsabile nei confronti di Sifa e degli altri Soci di tutti i danni diretti ed indiretti dagli stessi subiti a causa della mancata adesione del terzo cessionario al presente Patto ed al Pactum de non Petendo.

SEZIONE III

CORPORATE GOVERNANCE

13. Consiglio di Amministrazione

13.1 Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive, i Soci si impegnano a far sì che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 3 componenti.

13.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue: due su designazione dei Soci Pubblici e uno su designazione di Mantovani. Tra i componenti



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 11/15

nominati verranno individuati il Presidente e un Amministratore Delegato. In merito al conferimento dei riferiti incarichi assumerà decisivo rilievo la posizione che verrà assunta dai consiglieri designati dai Soci Pubblici.

13.3 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, i Soci si impegnano a far sì che la sostituzione degli stessi avvenga su designazione dei Soci che abbiano indicato il consigliere cessato e in conformità alla previsione del precedente art. 13.2, al fine di assicurare il rispetto del criterio di proporzione sopra delineato.

13.4 Le Parti convengono che successivamente alla Data di Efficacia del presente Patto Parasociale e del Pactum de Non Petendo l'assemblea dei Soci di Sifa, all'uopo debitamente convocata, proceda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di cui al presente Patto Parasociale. A tal fine i Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che gli attuali componenti del consiglio di amministrazione rassegnino le proprie dimissioni dall'ufficio di consigliere anteriormente alla nomina dei nuovi amministratori.

13.5 Successivamente alla nomina, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sifa si riunirà ai fini della nomina al suo interno del Presidente e dell'Amministratore Delegato nonché del conferimento agli stessi delle deleghe operative e di gestione più opportune.

14. Organo di controllo

14.1 I Soci si impegnano a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti: un sindaco effettivo e un supplente sarà designato dai Soci Pubblici; due sindaci effettivi e un supplente saranno designati congiuntamente dai Soci Privati.

14.2 Sarà designato presidente dell'organo di controllo il sindaco indicato dai Soci Pubblici. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più sindaci, i Soci si impegnano a far sì che la sostituzione degli stessi avvenga nel rispetto del criterio di designazione sopra delineato.

14.3 Le Parti si danno e prendono reciprocamente atto che l'attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica sino alla scadenza, coincidente con l'approvazione del bilancio di Sifa per l'esercizio 2016. Successivamente l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina dei nuovi sindaci in conformità alle previsioni di cui all'art. 14.1.

SEZIONE IV GESTIONE DELL'IMPIANTO

15. Gestione dell'Impianto a Veritas

15.1 La Parti si impegnano a far sì che la gestione dell'Impianto sia affidata in via esclusiva e diretta a Veritas e/o a società da essa controllata, le quali si impegnano a condurre ed esercire l'Impianto in conformità e coerenza con il Nuovo PEF e con le condizioni della Concessione, previa sottoscrizione di appositi contratti di gestione da negoziarsi entro il 31 marzo 2017.



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 12/15

15.2 Le parti convengono che è espressamente riconosciuto a Mantovani un diritto di controllo e verifica dell'andamento della gestione degli impianti.

14.3 Le parti convengono che, per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltreché la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture e/o di impianti tecnologici, da eseguirsi nell'ambito e nei limiti della Concessione, si avvarrà delle competenze dei Soci Privati a condizioni che saranno concordate.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le infrastrutture e gli impianti di cui sopra potranno consistere in estensioni delle infrastrutture e degli impianti esistenti nonché nella realizzazione *ex novo* degli stessi nei settori:

- i) del trattamento acque e riuso acque industriali e municipali,
- ii) del trattamento e valorizzazione fanghi di depurazione,
- iii) del trattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e rifiuti speciali,
- iv) delle bonifiche ambientali,
- v) altri di futura competenza Sifa.

SIFA si impegna ad introdurre i principi di cui sopra nei contratti di gestione di cui al precedente art. 15.1.

SEZIONE V EVENTI RILEVANTI

16. Eventi Rilevanti

16.1 Il verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al presente articolo 16 costituirà un evento rilevante (l'"**Evento Rilevante**"):

16.1.1 Il mancato utilizzo dei flussi di cassa netti derivanti dalla gestione del PIF per il rimborso dell'Esposizione Debitoria in conformità al Nuovo PEF e alle previsioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8;

16.1.2 la presentazione, da parte di chiunque, di istanze dirette alla sottoposizione o ammissione della Società a procedure concorsuali ovvero la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in ordine allo scioglimento o alla messa in liquidazione delle Società;

16.1.3 l'effettuazione di rimborsi a favore di uno o più dei creditori della Società (Soci, Terzi, Banche, creditori Sifagest), in violazione dei principi e delle tempistiche di rimborso previste dal Nuovo PEF e da quanto previsto agli artt. 5, 6, 7 e 8 che precedono;

17. Diritti dei Soci conseguenti al verificarsi di un Evento Rilevante

17.1 Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui si verifichi uno degli Eventi Rilevanti previsti dai paragrafi 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 ciascun Socio potrà risolvere il presente Accordo con effetto immediato a decorrere dalla data in cui la Società riceva comunicazione da uno o più Soci (che dovrà essere trasmessa in copia agli altri Soci) della loro intenzione di avvalersi



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 13/15

della clausola risolutiva di cui al presente articolo 17.1 La risoluzione avrà effetto nei confronti di tutte le Parti.

17.2 L'esercizio del diritto di risoluzione determinerà la decadenza della Società dal beneficio del termine concesso per il rimborso del debito verso i Soci. Nel caso di esercizio del diritto di risoluzione i Soci saranno liberi di agire in via autonoma per la tutela dei rispettivi crediti.

SEZIONE VII DISPOSIZIONI GENERALI

18. Durata

18.1 Salvo il caso di operatività della clausola risolutiva espressa prevista dal precedente articolo 17.1, il presente Patto avrà validità di 5 (cinque) anni. Le Parti si impegnano a prorogare il presente Patto di cinque anni in cinque anni sino alla scadenza della Nuova Concessione.

19. Riservatezza e confidenzialità

19.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente i loro impegni, espressi o espliciti, relativi al presente Patto fino alla scadenza del termine di 12 (dodici) mesi solari dalla data di cessazione del presente Patto.

19.2 La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi sarà consentita solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge ovvero per soddisfare le esigenze organizzative e finanziarie delle Parti.

19.3 Le Parti, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, si obbligano vicendevolmente ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la confidenzialità ed il corretto trattamento di tutte le informazioni e di tutti i dati acquisiti.

19.4 Le obbligazioni di confidenzialità di cui al presente Articolo non si applicano a quelle informazioni, dati o conoscenze che siano già di pubblico dominio o di cui è ordinata la comunicazione per norma di legge.

20. Comunicazioni

20.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto dovranno essere effettuati per iscritto e si considereranno regolarmente effettuati se consegnati personalmente, anche a mezzo di corriere, o se spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli indirizzi indicati in epigrafe (ovvero agli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto) ovvero a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dal Registro delle Imprese.

20.2 Tutte tali comunicazioni si considereranno ricevute dal destinatario rispettivamente il giorno della consegna di persona o quello risultante dall'avviso di ricevimento.

21. Modifiche

21.1 Ogni deroga o modifica al presente Patto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.



ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 14/15

22. Interpretazione ed Efficacia

- 22.1** Il presente Patto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente atto, esse intendono ragionevolmente perseguire.
- 22.2** Il presente Patto supera ed annulla qualsivoglia precedente contraria pattuizione avente natura parasociale esistente tra le Parti.

23. Conservazione

- 23.1** Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Patto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce giudiziali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.
- 23.2** Qualora l'entrata in vigore di nuove norme di legge rendano invalide o inefficaci, anche parzialmente, le disposizioni relative alla durata del presente Patto, le Parti si obbligano a rinegoziare in buona fede gli accordi stipulati affinché siano garantiti, per quanto possibile, i diritti e i sottostanti interessi sostanziali relativi alle disposizioni contrattuali non più efficaci.

24. Legge applicabile e Foro competente

- 24.1** Il presente Patto è retto dalle leggi della Repubblica Italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente Patto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Venezia,

SIFA S.C.P.A.

Dott. Sergio Trevisanato

VERITAS S.P.A.

Dott. Andrea Giovanni Razzini

SIFAGEST S.C.A R.L.

Sig. Guerrino Cravin

VENETO ACQUE S.P.A.

Rag. Virgilio Asileppi

IMPRESA ING. E. MANTOVANI S.p.A.

Dott. Giampaolo Chiarotto

REM FUSINA S.C. A R.L.

Dott. Diego Colmegna



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO D Dgr n.

del

pag. 15/15



ALLES S.P.A.

Sig. Guerrino Cravin

VENETO TLC S.R.L.

Ing. Gianfranco Zoletto

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.

Dott. Nicola Levorato

**PORTO MARGHERA SERVIZI
INGEGNERIA S.C.A R.L.**

Ing. Guido Zanovello

ECOFUSINA S.C.A R.L.

Ing. Fabio Asquini





ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 1/10



Tra

SIFA S.C.P.A.

e

VERITAS S.P.A.

e

SIFAGEST S.C.A R.L.

e

VENETO ACQUE S.P.A.

e

IMPRESA ING. E. MANTOVANI S.p.A.

e

REM FUSINA S.C. A R.L.

e

VENETO TLC S.R.L.

e

ECOFUSINA S.C.A R.L.

e

ALLES S.P.A.

e

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C.A R.L.

e

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.

PACTUM DE NON PETENDO



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 2/10

ACCORDO

Il presente accordo parasociale (l' **Accordo**) è stipulato in data 27 dicembre 2016.

Tra

VERITAS S.P.A., con sede in Venezia, Sestiere Santa Croce, S. Andrea n. 489, codice fiscale e partita IVA 03341820276 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 300147, in persona del dott. Andrea Giovanni Razzini, nella sua qualità di Direttore Generale, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Veritas**");

e

SIFAGEST S.C. A R.L., con sede in Venezia-Marghera, via della Pila n. 119, codice fiscale e partita IVA 03945090276 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 351841, in persona del sig. Guerrino Cravin, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Sifagest**");

e

VENETO ACQUE S.P.A., con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 180, codice fiscale 03875491007, partita IVA 03285150284 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 282220, in persona del Rag. Virgilio Asileppi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Veneto Acque**");

(di seguito, congiuntamente, Veritas, Sifagest e Veneto Acque, i "**Soci Pubblici**")

e

IMPRESA ING. E. MANTOVANI S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 26, codice fiscale 03568880375, partita IVA 02720150271 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 235924, in persona dott. Giampaolo Chiarotto, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Mantovani**");

e

REM FUSINA S.C. A R.L., con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 57, codice fiscale e partita IVA 05239480964 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1806224, in persona del dott. Diego Colmegna, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Rem**");

e

VENETO TLC S.R.L., con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 26, codice fiscale e partita IVA 01302090293 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 349433, in persona di Ing. Gianfranco Zoletto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**TLC**");

e

ECOFUSINA S.C. A R.L., con sede in Venezia-Marghera, via Righi n. 6, codice fiscale e partita IVA 03666960277 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 327868, in persona Ing. Fabio Asquini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Ecofusina**");



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 3/10

e

ALLES S.P.A., con sede in Venezia-Marghera, via della Pila n. 119, codice fiscale e partita IVA 02836870275 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 242829, in persona del Sig. Guerrino Cravin, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Alles**");

e

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C. A R.L., con sede in Venezia, Sestiere Castello n. 2737/F, codice fiscale e partita IVA 03643820271 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 325914, in persona del ing. Guido Zanovello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**PMSI**");

e

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L., con sede in Salzano (VE), via Roma n. 145, codice fiscale e partita IVA 02261620278 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 207218, in persona del Dott. Nicola Levorato, nella sua qualità di direttore generale, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Depuracque**");

(di seguito, congiuntamente, Mantovani, Rem, TLC, Ecofusina, Alles, PMSI e Depuracque, i "**Soci Privati**")

(di seguito, i Soci Pubblici e i Soci Privati, congiuntamente, i "**Soci**").

e

SIFA S.C.P.A. con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 141, codice fiscale e partita IVA 03628140273 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 324380, in persona del dott. Sergio Trevisanato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Sifa**" o la "**Società**" o la "**Concessionaria**")

Premesso che:

- A.** la Giunta Regionale Veneto (di seguito la "**Concedente**" o anche la "**Regione**"), a seguito di espletamento di procedura ai sensi degli artt. 37 bis ss. della L. n. 109/94 e s.m.i., ha proceduto con Deliberazione n. 1562 del 28 giugno 2005 alla aggiudicazione definitiva della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina con i relativi servizi (di seguito, la "**Concessione**" e il "**PIF**") alla ATI promotrice costituita tra le imprese Veneto Acque (già Delta Po S.p.A.), Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A. (oggi Veritas) e Mantovani;
- B.** in data 1 luglio 2005 con atto a rogito del Notaio Carlo Candiani di Venezia, Rep. n. 96690 e Racc. n. 18353, registrato l'8 luglio 2005 al n. 1663 serie A.P., le predette società facenti parti dell'ATI aggiudicataria hanno costituito la società di progetto Sifa, che è subentrata a tutti gli effetti di legge alla ATI aggiudicataria nella stipula della Concessione;
- C.** in data 6 luglio 2005 con atto a rogito dell'ufficiale Rogante della Regione Veneto Rep. N. 5785, registrato a Venezia il 12 luglio 2005 al n. 1686 A.P., Regione Veneto e Sifa hanno sottoscritto il "*Contratto per l'Affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e*



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 4/10

- gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37 – bis legge 11 febbraio 1994 nr. 109 e successive modificazioni ed integrazioni*" (di seguito, il "**Contratto**");
- D.** il Contratto, sulla scorta degli indirizzi elaborati nel "*Piano per la prevenzione dell'inquinamento e per il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000*", approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 24 del 01.03.2000, prevede la realizzazione – in *Project Financing* – di un impianto integrato e polifunzionale a Fusina per il convogliamento e il trattamento di acque reflue industriali, acque meteoriche e acque di falda inquinate, nonché per la produzione di acque da riuso nell'ambito territoriale dell'area industriale di Porto Marghera in conformità al citato Piano Direttore 2000 (di seguito, l' "**Impianto**");
- E.** in data 31.03.2008 è stato sottoscritto l' "*Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera*" (di seguito, l' "**Accordo Moranzani**"), e, con successiva DGR n. 923 del 06.05.2008, la Regione Veneto ha preso atto del contenuto dell'Accordo Moranzani e delle competenze attribuite dallo stesso alla Regione medesima, dando avvio alle procedure per l'affidamento a Sifa di una serie di attività ed interventi previsti nell'Accordo di Programma;
- F.** con DGR n. 2380 dell' 08.08.2008, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di "*Atto Integrativo al contratto rep. n. 5785 del 6 luglio 2005 avente ad oggetto la regolamentazione della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37 bis L. 11.02.1994, n. 109 e s.m.i.*" e ha dato atto che la variante ivi contenuta avrebbe consentito il riequilibrio del Piano Economico Finanziario dell'atto convenzionale rep. 5785/2005 compromesso dalle sopravvenute modificazioni delle condizioni di base connesse all'impossibilità del conferimento dei sedimenti di dragaggio nella Cassa di Colmata A. Conseguentemente, con atto in data 12.12.2008 Rep. n. 63377 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, è stato sottoscritto il I Atto Integrativo (di seguito, il "**I Atto Integrativo**");
- G.** successivamente, con DGR n. 517 del 02.03.2010, la Giunta Regionale ha approvato lo schema del "*II Atto Integrativo al Contratto per l'affidamento e disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37 bis Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.*" e ha preso atto che lo stesso avrebbe consentito il perseguimento degli obiettivi originari del Progetto Integrato Fusina la cui valenza strategica è stata definita nel Piano Direttore 2000 e nel Master Plan di Porto Marghera, oltre agli obiettivi definiti nell'ambito dell'Accordo Moranzani. Conseguentemente, con atto in data 19.03.2010 Rep. n. 6626 dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, è stato sottoscritto tra Concedente e Sifa il II Atto Integrativo (di seguito, il "**II Atto Integrativo**");
- H.** nel corso del rapporto concessorio, la Regione Veneto ha versato, a titolo di prezzo per la realizzazione delle opere del PIF, secondo quanto previsto dal Contratto rep. 5785 del 6.7.2005, un importo di Euro 92.800.000,00, provvedendo altresì all'adozione dei citati I Atto Integrativo e II Atto Integrativo anche al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione. Il restante valore dell'investimento è stato sostenuto:
- a) dalla Società mediante un finanziamento concesso da un pool di banche, tra cui il gruppo BNL-Paribas in forza di contratto di finanziamento sottoscritto il 22 marzo 2012 con atto a rogito del Notaio Massimo Luigi Sandi Rep. n. 967, del valore di circa 80 milioni di



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 5/10

Euro, di cui alla data odierna residuano circa Euro 45.665.209,00 (di seguito, il "**Debito Banche**"), integralmente garantito dai Soci, ad eccezione di Depuracque Servizi S.r.l. e Sifagest S.c.a.r.l., a mezzo fidejussioni e in virtù di contratto mezzi propri personalmente (di seguito, le "**Garanzie**");

b) dai Soci, i quali alla data odierna vantano nei confronti della Società i seguenti crediti, per la somma complessiva – risultante dalle scritture contabili di Sifa alla data odierna e salvo eventuali aggiustamenti e rettifiche limitatamente all'esercizio 2016 che, debitamente documentate, dovessero emergere in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2016 – di Euro 47.448.683,00 (di seguito, il "**Credito Soci**");

(i) crediti di natura commerciale per la realizzazione delle opere ad oggi eseguite del PIF per l'importo complessivo di Euro 36.870.200,00 (di seguito, i "**Crediti Commerciali**");

(ii) crediti rimborsabili per finanziamento soci per l'importo complessivo di Euro 10.578.483,00 (di seguito, i "**Finanziamenti Soci**");

Ai Crediti Soci così composti si aggiungono (i) i finanziamenti soci in conto futuro aumento capitale per l'importo complessivo di Euro 20.000.000,00 (di seguito, i "**Finanziamenti Soci Targati**") e versamenti in conto capitale sociale (di seguito, "**Crediti Capitale Sociale**") per l'importo complessivo di Euro 30.000.000,00;

- I.** la Società è inoltre debitrice nei confronti di soggetti terzi non soci dei seguenti importi dell'importo di Euro 721.862,00, a titolo di servizi resi (di seguito, il "**Debiti vs. Terzi**"), cui devono aggiungersi i debiti contratti dal Socio Sifagest per l'esercizio e gestione del PIF ammontanti ad Euro 1.300.000,00 nei confronti di terzi, tra cui ENI S.p.A. (il "**Debito Sifagest**");
- J.** inoltre, sempre nel corso del rapporto concessorio, Sifa ha azionato, nei confronti della Regione Veneto, la clausola di garanzia contenuta all'art. 19 del Contratto;
- K.** la Regione Veneto non ha dato corso all'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal riferito art. 19, creando una situazione di grave stallo nel corretto sviluppo delle attività oggetto della Concessione;
- L.** a fronte della situazione di indebitamento della Società anche nei confronti delle banche finanziatrici del progetto PIF, dell'insufficienza di flussi di cassa per far fronte alla gestione della Concessione anche a ragione del mancato adempimento della Regione Veneto agli obblighi posti a suo carico dell'art. 19 del Contratto rep. 5785/2005, è sorta l'esigenza di esplorare la possibilità di addivenire ad un accordo tra le Parti e la Regione Veneto con l'obiettivo di (i) evitare l'insorgenza di contenziosi tra la Società, i suoi Soci e la Regione Veneto in relazione all'esecuzione del Contratto ed all'inadempimento della Regione Veneto agli impegni di garanzia di cui all'art. 19 del Contratto e (ii) di superare la situazione di stallo venutasi a creare, garantendo il perseguimento dell'interesse pubblico al completamento ed alla gestione del PIF sulla base di un piano industriale a lungo termine;
- M.** la Concedente inoltre, con DGRV n. 693 del 17.05.2016, ha indicato alcuni indirizzi per la ridefinizione dei rapporti negoziali con Sifa, anche con il coinvolgimento del Comune di Venezia, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico comuni ai due Enti nell'area di Porto Marghera;
- N.** in tale scenario, la Regione Veneto, Sifa e i Soci, preso atto dell'insostenibilità del Piano Economico Finanziario del PIF allegato al II Atto Integrativo hanno negoziato un accordo



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 6/10

integrativo e transattivo col fine di ricercare e realizzare nuove condizioni di equilibrio del progetto, garantendo da un lato la gestione in continuità dell'Impianto realizzato da Sifa e consentendo dall'altro alla Regione Veneto di operare in un quadro contrattuale certo. A tal fine hanno concordato:

- 1) di adottare un nuovo Piano Economico Finanziario del PIF (il "**Nuovo PEF**"), elaborato dalla Società;
- 2) di ridefinire il perimetro della Concessione prevedendo in particolare una durata venticinquennale a decorrere dal 01.01.2017 e l'eliminazione dell'articolo 19 del Contratto in relazione alla clausola di garanzia a carico della Regione e a favore di Sifa;
- 3) di prevedere l'erogazione da parte della Regione Veneto – a titolo transattivo - dell'importo di Euro 55.951.730,00, iva inclusa (il "**Nuovo Contributo**");
- 4) di rinviare a quattro anni, con eventuale proroga di due, dalla stipula dell'Atto Aggiuntivo la definizione delle sorti dell'Accordo Moranzani, con conseguente eventuale stralcio anche dal Nuovo PEF delle attività collegate e definizione delle relative poste;

un tanto, a condizione che i Soci acconsentano, *inter alia*, per sé e per i propri aventi causa, a non esercitare alcuna azione nei confronti della Società e della Regione Veneto per il pagamento e/o rimborso dei Crediti Soci (di seguito, il "**Pactum De Non Petendo**").

- O.** alla luce di quanto sopra, nel comune interesse e a beneficio della Società medesima, i Soci, in aggiunta a quanto già convenuto con separato accordo del 27 dicembre 2016 (il "**Patto Parasociale**"), con cui hanno definito i reciproci rapporti in seno alla Società anche con riguardo ai termini e le condizioni del Rimborso Crediti Soci, del rimborso Debiti vs. Terzi, del rimborso Debito Banche nonché alle regole di *governance* interna e di gestione dell'Impianto, con il presente Accordo, intendono concordare e definire i termini e le condizioni del Pactum de Non Petendo.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1. Premesse

- 1.1** Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Condizioni sospensive

- 2.1** Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente Patto è sospesa fino all'avverarsi di tutti i seguenti eventi (le "**Condizioni Sospensive**"):
- 2.1.1 Approvazione del Nuovo PEF da parte della Regione Veneto, previa acquisizione di parere favorevole del NUVV;
 - 2.1.2 Approvazione dell'atto aggiuntivo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 (l' "**Atto Aggiuntivo**"), nel quale sia previsto:
 - a) la proroga della durata della Concessione a 25 anni a decorrere dal 01.01.2017;
 - b) il pagamento, da parte della Regione Veneto a favore di Sifa, del Nuovo Contributo entro il 31 dicembre 2016;



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 7/10

d) l'impegno della Regione Veneto a comunicare a Sifa la decisione in ordine all'esecuzione dell'Accordo Moranzani entro quattro anni, prorogabili di due, dalla stipula dell'Atto Aggiuntivo.

2.1.3 Estinzione del Debito Banche

2.1.4 Utilizzo, da parte di Sifa di parte del Nuovo Contributo, pari ad Euro 5.200.000,00 che sarà erogato dalla Regione ai sensi della precedente lett. b) del punto 2.1.2., per provvedere al rimborso a Veritas della somma da questa versata agli Istituti di Credito Finanziatori a titolo di estinzione, per conto di Sifa, della rata del finanziamento scaduta il 30.6.2016.

2.1.5 Sottoscrizione del Patto Parasociale.

2.2 Gli effetti dell'avveramento delle Condizioni Sospensive si produrranno con decorrenza dalla data di avveramento dell'ultimo degli eventi dedotti al precedente articolo 2.1 (la "**Data di Efficacia**").

2.3 Qualora entro il 31 dicembre 2016 (di seguito, "**Termine Finale**"), una o più delle Condizioni Sospensive non si fossero avverate, il presente Patto resterà privo di ogni efficacia e le Parti saranno liberate da ogni obbligo derivante dalle stesse disposizioni, senza che nessuna parte possa formulare alcuna pretesa ad alcun titolo nei confronti dell'altra Parte.

3. Pactum de Non Petendo

3.1 Subordinatamente all'avverarsi delle Condizioni Sospensive di cui al precedente articolo 2 ed in considerazione di quanto previsto nel Nuovo PEF e nel Patto Parasociale, ciascun Socio della Società si impegna a non intraprendere per tutta la durata del presente Accordo, qualsivoglia delle seguenti azioni né a compiere qualsivoglia dei seguenti atti:

3.1.1 dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine;

3.1.2 avviare azioni giudiziali, anche in via cautelare, od azioni esecutive nei confronti della Società per il pagamento dei rispettivi Crediti Soci o comunque per la tutela di qualsiasi diritto e/o facoltà discendente e/o comunque derivante dalla Concessione o dagli Atti Integrativi e Aggiuntivo successivamente stipulati;

3.1.3 avviare azioni giudiziali, anche in via cautelare e surrogatoria, od azioni esecutive nei confronti della Regione Veneto in relazione alla esecuzione del Contratto.

4. Cessione dei Crediti Soci e delle partecipazioni dei Soci in Sifa

4.1 Ciascun Socio si impegna per tutta la durata del Pactum de non Petendo a non cedere e/o trasferire a terzi ovvero a concedere in pegno, in tutto o in parte, a qualunque titolo, ragione o causa, i propri Crediti Soci ovvero la propria partecipazione in Sifa, salva preventiva informativa scritta a Sifa e salva adesione espressa del terzo cessionario al presente Accordo ed al Patto Parasociale, adesione che il Socio cedente si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. a procurare, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'art. 8 dello Statuto della Società in materia di trasferimento delle azioni.

**ALLEGATO C Dgr n.****del**

pag. 8/10

Resta inteso che in caso di cessione del Credito Soci e/o della partecipazione dei Soci in Sifa, in tutto in parte, in violazione di quanto previsto al presente art. 4.1, il Socio cedente sarà responsabile nei confronti di Sifa e degli altri Soci di tutti i danni diretti ed indiretti dagli stessi subiti a causa della mancata adesione del terzo cessionario al presente Accordo ed al Patto Parasociale.

5. Durata

- 5.1** Le Parti convengono che il presente Accordo avrà una durata pari a quella della Concessione, vale a dire sino al 01.01.2042 ovvero sino ad estinzione dei Crediti Soci ove anteriore alla scadenza della Concessione.

6. Riservatezza e confidenzialità

- 6.1** Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente i loro impegni, espressi o espliciti, relativi al presente Accordo fino alla scadenza del termine di 12 (dodici) mesi solari dalla data di cessazione del presente Accordo.
- 6.2** La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi sarà consentita solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge ovvero per soddisfare le esigenze organizzative e finanziarie delle Parti.
- 6.3** Le Parti, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, si obbligano vicendevolmente ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la confidenzialità ed il corretto trattamento di tutte le informazioni e di tutti i dati acquisiti.
- 6.4** Le obbligazioni di confidenzialità di cui al presente art.6 non si applicano a quelle informazioni, dati o conoscenze che siano già di pubblico dominio o di cui è ordinata la comunicazione per norma di legge.

7. Comunicazioni

- 7.1** Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo dovranno essere effettuati per iscritto e si considereranno regolarmente effettuati se consegnati personalmente, anche a mezzo di corriere, o se spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi indicati in epigrafe (ovvero agli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto) ovvero a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dal Registro delle Imprese.
- 7.2** Tutte tali comunicazioni si considereranno ricevute dal destinatario rispettivamente il giorno della consegna di persona o quello risultante dall'avviso di ricevimento.

8. Modifiche

- 8.1** Ogni deroga o modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

9. Interpretazione ed Efficacia

- 9.1** Il presente Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la

**ALLEGATO C Dgr n.****del**

pag. 9/10

sottoscrizione del presente atto, esse intendono ragionevolmente perseguire.

9.2 Il presente Accordo integra e si aggiunge a quanto previsto dal Patto Parasociale.

10. Conservazione

10.1 Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce giudiziali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.

10.2 Qualora l'entrata in vigore di nuove norme di legge rendano invalide o inefficaci, anche parzialmente, le disposizioni relative alla durata del presente Accordo, le Parti si obbligano a rinegoziare in buona fede gli accordi stipulati affinché siano garantiti, per quanto possibile, i diritti e i sottostanti interessi sostanziali relativi alle disposizioni contrattuali non più efficaci.

11. Legge applicabile e Foro competente

11.1 Il presente Accordo è retto dalle leggi della Repubblica Italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Venezia,

SIFA S.C.P.A.**Dott. Sergio Trevisanato**
_____**VERITAS S.P.A.****Dott. Andrea Giovanni Razzini**
_____**SIFAGEST S.C.A R.L.****Sig. Guerrino Cravin**
_____**VENETO ACQUE S.P.A.****Rag. Virgilio Asileppi**
_____**IMPRESA ING. E. MANTOVANI S.p.A.****Dott. Giampaolo Chiarotto**
_____**REM FUSINA S.C. A R.L.****Dott. Diego Colmegna**



ALLEGATO C Dgr n.

del

pag. 10/10

ALLES S.P.A.

Sig. Guerrino Cravin

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.

Dott. Nicola Levorato

VENETO TLC S.R.L.

Ing. Gianfranco Zoletto

**PORTO MARGHERA SERVIZI
INGEGNERIA S.C.A R.L.**

Ing. Guido Zanovello

ECOFUSINA S.C.A R.L.

Ing. Fabio Asquini
